



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV - FALLIMENTARE

n. 76/2018 C.P

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott.ssa Angela Coluccio	Giudice
dott.ssa Margherita Libri	Giudice rel.

nel procedimento di concordato prenotativo iscritto al numero di ruolo **76/2018 C.P.**, ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Visto il ricorso, depositato in data 16 novembre 2018, con il quale la società APS S.p.A., con sede legale a Roma, Via Mosca n. 32, (C.F.: 05270621005) ha proposto domanda prenotativa, ex art. 161, VI co, l.fall., di concordato preventivo in continuità, con richiesta di assegnazione di termine per il deposito di definitiva proposta di concordato, con piano e relativa documentazione, come previsto dall'articolo 161 cit., II e III co.;

-ritenuta la competenza dell'adito Tribunale di Roma, trattandosi di società con sede legale stabilita in Roma, alla Via Mosca n. 32 (v. visura CCIAA, in atti);

-rilevato che la società ricorrente ha prodotto i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi 2015, 2016 e 2017, come approvati e depositati prima della proposizione della domanda in esame (v. doc. in atti); l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti; e la determinazione del consiglio di amministrazione, come raccolta in forma di verbale notarile (v. doc. cit., in atti);

-ritenuto che la domanda in esame debba pertanto essere accolta; e che, a norma dell'art. 161 VI e ult. co l. fall., debba assegnarsi termine nella misura di giorni 120 (centoventi), come ritenuta congrua in ragione dei valori aziendali emergenti dai prodotti documenti contabili;

-ritenuto che, in ragione della concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno a)- disporre la nomina di due commissari giudiziali ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n.

69/2013, con conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; b)- ordinare il deposito di documento rappresentativo della situazione patrimoniale, aggiornata alla data del 30.11.18 2018; c)- stabilire gli specifici obblighi informativi periodici di cui all'art. 161 cit. VIII co, come direttamente indicati in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

-**asigna** alla ricorrente società APS S.p.A., termine di giorni 120 (centoventi), **fino al 29 marzo 2019**, per la presentazione di definitiva proposta di concordato preventivo, con piano e documentazione completa di cui all'art. 161 cit., II e III co;

-**nomina** commissari giudiziali l'Avv. Marco Aniello Esposito e la Dott.ssa Adele D'Alonzo, i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

-**ordina** alla società ricorrente di **depositare**, entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, su conto corrente intestato alla procedura, **la somma di € 30.000,00**, come presumibilmente necessaria per provvedere al pagamento del compenso dovuto ai nominati Commissari Giudiziali e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento;

-**ordina** alla società medesima di depositare, entro il termine assegnatole, documento rappresentativo della situazione patrimoniale, aggiornato alla data del 30.11.18 2018;

-**dispone** che essa ricorrente provveda ai seguenti adempimenti informativi:

allo scadere del **31 dicembre 2018, 31 gennaio 2019 e 28 febbraio 2019** deposito in cancelleria di una **situazione finanziaria aggiornata** dell'Impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **breve relazione informativa ed esplicativa** sullo stato di **predisposizione della proposta definitiva e del piano**, nonché sulla gestione **corrente, anche finanziaria**, con allegato elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di **carattere negoziale**, che **gestionale, industriale, finanziario o solutorio**, di valore comunque superiore all'importo di **€ 50.000,00**, con indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino**, trasmettendone copia ai **Commissari Giudiziali**; i **Commissari Giudiziali**, esaminata tale **documentazione**, ne riferirà, con **motivata e sintetica relazione scritta**, al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di alcuno degli obblighi di legge;

documentazione, ne riferirà, con motivata e sintetica relazione scritta, al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di alcuno degli obblighi di legge;

-segnala all'uopo:

1)-che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

2)-che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;

3)- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l. Fall.;

4)- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l. Fall.;

5)- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

-riserva all'esito di specifica e dettagliata istanza ogni provvedimento in merito alla sospensione dei contratti;

-manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma, 29 novembre 2018

Il Presidente
dott. Antonino La Malfa

